

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

#### MILLEPROROGHE 2025 [d.l. n. 202/2024 convertito in legge] - DOSSIER

Il decreto-legge n. 202/2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" c.d. Milleproroghe, è stato convertito con legge n. 15 del 21 febbraio 2025.

Questo Dossier propone una selezione delle disposizioni maggiormente rilevanti anche per le università e raggruppate per omogeneità di materia.

#### ENTRATA IN VIGORE

Il decreto-legge n. 202/2024 è entrato in vigore il 28 dicembre 2024. Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il **25 febbraio 2025**.

#### STRUMENTI DI LETTURA

- [Decreto-legge n. 202/2024 convertito in legge](#) [link permanente a Normattiva.it]
- Schede di Lettura n. 420/2 su testo definitivo:
  1. [Volume I - Artt. 1 - 6 \(PDF\)](#)
  2. [Volume II - Artt. 7 - 22 \(PDF\)](#)
- [Lavori preparatori](#)

#### IN EVIDENZA

<a href="#">Validità delle facoltà assunzionali</a>	<a href="#">Concorsi senza procedure di mobilità volontaria</a>
<a href="#">Proroga dello scudo erariale</a>	<a href="#">Procedimento penale e riammissione in servizio</a>
<a href="#">Formazione e Incarichi in area sanitaria</a>	<a href="#">Validità 10 anni degli esami per lauree non abilitanti</a>

#### SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

##### SISTEMA UNIVERSITARIO E DIDATTICA

3

1. Carriere studenti e formazione iniziale insegnanti

3

1.1. Validità 10 anni degli esami dei corsi di laurea non abilitanti

3

1.2. Formazione insegnanti a distanza

3

## 2. Proroga composizione ANVUR

3

## PERSONALE

4

### 1. Assunzioni

4

#### 1.1. Validità delle facoltà assunzionali

4

#### 1.2 Concorsi senza procedure di mobilità volontaria

4

### 2. Rapporto di lavoro

4

#### 2.1. Incarichi gratuiti a personale in quiescenza

4

#### 2.2. Riammissione in servizio dopo provvedimenti di proscioglimento o archiviazione

5

#### 2.3. Annullamento sanzioni per violazione di obblighi vaccinazione COVID-19

5

#### 2.4. Previdenza obbligatoria e sospensione dei termini prescrizionali

6

## SEMPLIFICAZIONI, SPESA PUBBLICA E FINANZIAMENTI

6

### 1. Proroga dello scudo erariale

6

### 2. Strumenti di acquisto per il Servizio pubblico di connettività

7

### 3. Cassa Depositi e Prestiti per piani e programmi UE e PNRR

7

### 4. Società e start-up

8

#### 4.1. Assemblee a distanza per società di capitali, associazioni e fondazioni

8

## 4.2. Abolizione credito d'imposta per le start-up

8

## AREA SANITARIA

8

### 1. Formazione continua in medicina e certificazione

8

### 2. Disciplina transitoria incarichi in ambito sanitario

9

#### 2.1. Proroghe per incarichi a medici non specializzati

9

#### 2.2. Incarichi durante la formazione in medicina generale

9

#### 2.3. Incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri

10

#### 2.4. Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza

10

## SISTEMA UNIVERSITARIO E DIDATTICA

### 1. Carriere studenti e formazione iniziale insegnanti

#### 1.1. Validità 10 anni degli esami dei corsi di laurea non abilitanti

La disposizione in commento, oggetto di revisione in sede referente, proroga a **dieci anni** la validità degli **esami** sostenuti dagli studenti iscritti a corsi di **laurea non abilitanti**, senza necessità quindi di rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate (art. 5-bis d.l. n. 202/2024, il quale inserisce un nuovo co. 2-bis all'[art. 149 del R.D. 1592/1933](#)).

Quanto alle lauree non abilitanti, si rammenta che tale nozione si ricava in via residuale in tutti i casi in cui il diploma di laurea non produce, secondo espressa disposizione di legge, effetto abilitante allo svolgimento di una specifica professione regolamentata.

#### 1.2. Formazione insegnanti a distanza

La normativa oggetto d'esame proroga **all'anno scolastico 2025/2026** la possibilità di svolgere i percorsi universitari e accademici di **formazione** iniziale degli insegnanti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, **con modalità telematiche**, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20% del totale, ma in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale (art. 5, co. 4-sexies, d.l. n. 202/2024).

### 2. Proroga composizione ANVUR

La previsione in commento dispone di mantenere l'**attuale composizione dell'ANVUR** per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (**sino al 25 febbraio 2026**). Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata (art. 1, co. 10-ter, d.l. n. 202/2024).

Nello specifico si segnala che, alla luce dei "termini di mandato" riportati al [sito ANVUR](#), la

proroga disposta con la norma in commento è applicabile, di fatto, solo all'attuale **Presidente** che è membro del Consiglio direttivo dal 19 giugno 2019 (*ex* DPR del 3 maggio 2019), ed è in carica dal 7 gennaio 2020 (*ex* DPR n. 24/2019). La scadenza del mandato da Presidente è fissata al termine dell'incarico da consigliere e prevista per la data del 18 giugno 2025. Di conseguenza e in forza della previsione di nuovo conio, il mandato del Presidente è prorogato alla data del 26 febbraio 2026<sup>1</sup>.

## PERSONALE

### 1. Assunzioni

#### 1.1. Validità delle facoltà assunzionali

Il decreto Milleproroghe in commento, in sede di conversione in legge, ha disposto che anche le facoltà assunzionali delle università pubbliche, autorizzate con decreto del MUR, hanno una **validità non superiore a 3 anni** e non possono essere ulteriormente prorogate (art.1, co.1-bis, del d.l. n. 202/2024)<sup>2</sup>.

**In via transitoria**, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto richiamato e non ancora esercitate, si provvede entro:

- entro il 31 dicembre 2025 relativamente alle cessazioni del 2017, 2018, 2019 e 2020;
- entro il 31 dicembre 2026 relativamente alle cessazioni degli anni 2021 e 2022
- entro il 31 dicembre 2027 relativamente alle cessazioni dell'anno 2023

#### 1.2 Concorsi senza procedure di mobilità volontaria

Il decreto-legge in commento proroga al **31 dicembre 2025** il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici **in deroga** all'obbligo di previo esperimento delle procedure di **mobilità volontaria** disciplinata dall'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 1, co. 10-bis del d.l. n. 202/2024 in commento).

### 2. Rapporto di lavoro

#### 2.1. Incarichi gratuiti a personale in quiescenza

La legge di conversione dispone la modifica della disciplina restrittiva relativa alla possibilità, per i soggetti già collocati in quiescenza, di divenire titolari di incarichi pubblici a titolo gratuito.

Nello specifico, eleva **da uno a due anni** il limite massimo della durata dei *sol*i incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a **titolo gratuito** (art. 1, co. 10-septies, d.l. n. 202/2024, il quale modifica l'[art. 5, comma 9, D.L.95/2012](#)).

Come è noto, sono escluse dalla limitazione in commento gli incarichi di ricerca e di docenza che possono essere conferiti nei limiti stabiliti dalla [circolare n. 6/2014](#) del Ministro

---

<sup>1</sup>L'attuale composizione dell'ANVUR è determinata dal [Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76](#) che dispone che sono organi dell'Agenzia: il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. I componenti dell'attuale Consiglio direttivo sono stati nominati il 21 aprile 2020 (*ex* DPR 21 aprile 2020) e, pertanto, il termine del loro mandato è previsto per la data del 20 aprile 2026

<sup>2</sup>La disposizione in esame è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge in commento e consente di attuare, anche nei confronti delle università pubbliche, la nuova disciplina prevista dall'art. 35, co. 4, d.lgs. n. 165/2001 con riferimento alle sole amministrazioni dello Stato introdotta dalla Legge di bilancio 2025.

per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

## *2.2. Riammissione in servizio dopo provvedimenti di proscioglimento o archiviazione*

La Legge di conversione ha introdotto una norma di **interpretazione autentica** della disciplina prevista dall'[art. 2 co. 1 D.L. 66/2004](#) (modificato art. 10-bis d.l. n. 202/2024).

In particolare, la disposizione da ultimo menzionata prevede che le **domande** di ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, oggetto dell'istanza del dipendente pubblico precedentemente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza in forza del procedimento penale a suo carico, devono essere presentate, a pena di decadenza, **entro 90 giorni** dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Ciò posto, la norma di interpretazione autentica che, per sua natura, ha efficacia retroattiva, dispone che il termine di decadenza predetto si applichi soltanto nel caso di domande di riammissione in servizio **presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza** alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Pertanto, il termine di decadenza in questione non trova applicazione per i dipendenti sospesi dal servizio o dalla funzione che nel frattempo non siano cessati dall'impiego.

Per una più esaustiva trattazione, si ricorda che le domande di riammissione in servizio, incise dalla disposizione in commento, sono disciplinate dall'[art. 3, commi 57 e 57-bis della Legge finanziaria per il 2004](#) (legge n. 350/2003)<sup>3</sup>. In particolare, se il dipendente pubblico, già sottoposto a procedimento penale e pertanto sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza, è stato prosciolto con formule assolutorie differenti rispetto a quelle elencate dalla norma in commento, allora si applica quanto previsto ai sensi del successivo [art. 3 co. 57-bis della Legge finanziaria del 2004](#)<sup>4</sup>.

Le amministrazioni coinvolte procedono a una specifica valutazione che deve concludersi entro 12 mesi dall'istanza di riammissione in servizio.

In ogni caso, la riammissione in servizio è esclusa qualora emergano "*elementi di responsabilità disciplinare o contabile*" del pubblico dipendente.

## *2.3. Annullamento sanzioni per violazione di obblighi vaccinazione COVID-19*

Il Decreto Milleproroghe 2025 ha abrogato definitivamente la disciplina transitoria delle sanzioni amministrative pecuniarie a suo tempo introdotte per violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il covid-19 (art. 21, commi 4 e 5, d.l. n. 202/2024 in commento, che abroga l'art. 4-sexies, d.l. n. 44/2021).

La previsione dispone espressamente:

- l'estinzione dei procedimenti sanzionatori;

---

<sup>3</sup>Per completezza espositiva, si rammenta che la norma richiamata prevede che, nel caso di sentenza definitiva di proscioglimento perché "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" o se "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato" ovvero, nell'ipotesi di decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, il dipendente pubblico ha diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di lavoro, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della sospensione, anche in deroga ai divieti di assunzione previsti dalla legislazione vigente e con il medesimo trattamento economico spettante in assenza di sospensione del rapporto di lavoro. In ogni caso, la permanenza in servizio non può superare i cinque anni ulteriori rispetto ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti ex [art. 2, comma 32, d.l. 255/2010](#).

<sup>4</sup>In questo caso, l'accoglimento della domanda di ripristino o prolungamento del rapporto di impiego è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza.

- l'annullamento delle sanzioni già irrogate.

L'intervento normativo in commento specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).

In assenza di indicazioni più puntuali, è ragionevole ritenere che le pubbliche amministrazioni, comprese le università, non siano più tenute a sanzionare i dipendenti che hanno, a suo tempo, violato gli obblighi vaccinali e nemmeno comunicare al Ministero della salute la loro situazione vaccinale in relazione all'obbligo precedentemente in vigore.

#### *2.4. Previdenza obbligatoria e sospensione dei termini prescrizionali*

Il Decreto Milleproroghe 2025 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, comprese le università non sono tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000, se provvedono entro il 31 dicembre 2025 all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi contributivi di cui all'art. 3, co. 10-bis e 10-ter, della legge n. 335/1995 (art. 1, co. 2, lett. a) e b), e co. 3 del decreto-legge n. 202/2024 in commento).

Restano fermi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate a titolo di sanzione o interesse di mora.

Con riferimento alla proroga in commento è intervenuto il [messaggio dell'INPS n. 87 del 10 gennaio 2025](#).<sup>5</sup>

A completamento della disciplina in questione, il legislatore estende altresì al 31 dicembre 2025 il termine finale di applicazione della norma transitoria<sup>6</sup> che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei suddetti contributi da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 3 d.l., n. 202/2024).

La norma transitoria soggetta alla proroga in commento **non** concerne le fattispecie oggetto di **sanzioni penali o amministrative pecuniarie**<sup>7</sup>.

## **SEMPLIFICAZIONI, SPESA PUBBLICA E FINANZIAMENTI**

### **1. Proroga dello scudo erariale**

Il decreto-legge in commento ha prorogato **fino al 30 aprile 2025** il regime speciale del c.d. scudo erariale introdotto con il decreto Semplificazioni del 2020 per stimolare l'attività degli agenti pubblici riducendo il rischio della "burocrazia difensiva", anche al fine di contribuire al rilancio dell'economia nazionale divenuto necessario a seguito della pandemia da Covid-19 (art. 1, co. 9, d.l. n. 202/2024 in commento, che modifica l'[art. 2 comma 2, d.l. 76/2020](#)).

La disposizione oggetto di proroga **limita la responsabilità erariale** di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai danni cagionati dalle sole **condotte attive** poste in

<sup>5</sup>I crediti contributivi richiamati e soggetti alla predetta proroga sono individuati dalla [circolare INPS n. 58/2024](#).

<sup>6</sup>Di cui all'[art. 9 co. 4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#).

<sup>7</sup>Si ricorda che tali sanzioni sono previste, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella suddetta Gestione separata dell'INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento contributivo.

essere con **dolo**. Di conseguenza, nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia, il soggetto agente continua a rispondere sia a titolo di dolo, che di colpa grave.

La proroga da ultimo attuata trova giustificazione nella necessità di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)<sup>8</sup>, in attesa di una “complessiva revisione della disciplina amministrativo-contabile” (così il [D.L. n. 44 del 2023](#))

## **2. Strumenti di acquisto per il Servizio pubblico di connettività**

In tema di acquisti, si segnala che il Decreto Milleproroghe 2025 ha esteso al **31 dicembre 2025** la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), per garantire la continuità e la disponibilità di strumenti di acquisto e di negoziazione per il soddisfacimento dei fabbisogni di servizi di connettività<sup>9</sup> (art. 3, co. 7, d.l. n. 202/2024, che modifica l'art. 1-ter, co. 1-bis, del d.l. n. 198/2022).

Si ricorda che per i prodotti e i servizi legati al SPC (es. data center, cloud, telefonia fissa e mobile, interoperatività) è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, comprese le università statali, utilizzare le forniture acquistabili tramite Consip Spa o altre centrali di committenza qualificate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente<sup>10</sup>.

La proroga in commento intende consentire alle amministrazioni di avere uno strumento aggregato per l'acquisizione dei propri servizi di connettività fino al momento della disponibilità del nuovo contratto-quadro per servizi di connettività (c.d. SPC3), che sarà stipulato da Consip in favore delle stazioni appaltanti a valle di una procedura di aggiudicazione.

A tal proposito, si segnala che Consip ha provveduto a pubblicare un **avviso di preinformazione** per una gara a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le PA - (ed. 3) il 25 ottobre 2024<sup>11</sup>.

Per maggiori approfondimenti sul tema vedi le *Note di lettura parlamentari n. 420, a cura del Servizio Studi*: [Commento sul tema “Proroga al SPC”](#).

## **3. Cassa Depositi e Prestiti per piani e programmi UE e PNRR**

La disposizione in commento proroga sino alla data del **31 dicembre 2029** la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente dell'assistenza e del supporto tecnico operativo della Cassa Depositi e Prestiti (CDP S.p.A.) e di sue società direttamente o

---

<sup>8</sup>Sul punto, cfr. sent. Corte Costituzionale n. 132 del 2024.

<sup>9</sup>Il Servizio pubblico di connettività - SPC è definito dall'art. 73 del CAD (Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005) quale “insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati”. Le regole tecniche applicabili al SPC sono adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 71 del CAD.

<sup>10</sup>Nello specifico, il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione (cfr. art. 1, co. 512, della l. n. 208/2015).

<sup>11</sup>In proposito, si segnala che del contratto per servizi di connettività SPC 2 (attivato il 23 maggio 2016, di un massimale previsto di 3.600.000 euro), risultano ancora disponibili, al 30 settembre 2024, 1.422.993 euro. Da stime effettuate sulla base del consumo storico registrato negli anni di vigenza del contratto il massimale residuo risulta tale da consentire una proroga della durata di ulteriori due anni.

indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea, quali Fondi strutturali, React-EU, FSC, Fondo complementare al PNRR (art.1, co. 10-quater, d.l. n. 202/2024).

Sul punto si rammenta che, i rapporti tra le amministrazioni pubbliche che intendano avvalersi di tale supporto operativo e CDP S.p.A. o sue società controllate, sono regolati sulla base di apposite convenzioni concluse in conformità con l'accordo quadro stipulato tra il MEF e CDP S.p.A.

Le amministrazioni possono sottoscrivere tali convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.

## 4. Società e start-up

### 4.1. *Assemblee a distanza per società di capitali, associazioni e fondazioni*

Il legislatore della norma in commento dispone la proroga al **31 dicembre 2025** della possibilità di svolgere le **assemblee ordinarie a distanza** per le S.p.A., società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché associazioni e fondazioni.

La misura, inizialmente introdotta durante il periodo pandemico<sup>12</sup>, è giustificata dalla necessità di rendere più celere e agevole l'approvazione dei bilanci, di prossima scadenza (art. 3, co. 14-sexies, d.l. n. 202/2024).

### 4.2. *Abolizione credito d'imposta per le start-up*

In sede di conversione del d.l. n. 202/2024 è stata abrogata la norma che garantiva un **credito d'imposta per le start-up** innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici (art. 21, co. 5-sexies, d.l. n. 202/2024, che ha abrogato l'[art. 7-quater del D.L. 34/2023](#)).

## AREA SANITARIA

### 1. **Formazione continua in medicina e certificazione**

A seguito delle modifiche intervenute in sede referente, il Milleproroghe 2025 proroga al **31 dicembre 2025** il termine per l'assolvimento degli obblighi di formazione continua dei medici per il triennio 2020-2022 (art. 4, co. 2-bis, lett. a), del d.l. n. 202/2024 in commento, il quale modifica l'[art. 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020](#)).

Inoltre estende al triennio 2020-2022 la disciplina sulla **certificazione** dell'assolvimento dell'obbligo formativo in questione che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua (art. 4, co. 2-bis, lett. b) d.l. n. 202/2024)<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Cfr. [art. 106, co. 7 D.L. n. 18/2020](#) (cd. decreto "Cura Italia").

<sup>13</sup>La formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.



## 2. Disciplina transitoria incarichi in ambito sanitario

### 2.1. Proroghe per incarichi a medici non specializzati

Si segnala che il decreto-legge n. 202/2024 ha esteso, anche **per l'anno 2025**, alcuni istituti introdotti durante il periodo emergenziale e successivamente prorogati per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento, ferma restando l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o idoneo in una valida graduatoria (art. 4, co. 3, del d.l. n. 202/2024):

- a) **Incarichi di lavoro autonomo.** Gli enti ed aziende del SSN possono continuare a conferire incarichi di lavoro autonomo, compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;
- b) **Incarichi a tempo determinato.** Mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, oppure per titoli e colloquio orale, possono essere conferiti incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, oltre che ai medici specializzandi predetti. Queste facoltà sono esercitabili **anche** mediante **proroga dei rapporti omologhi già in corso** (stipulati in base alle norme transitorie), fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2025;
- c) **Accesso alla dirigenza dei servizi di emergenza-urgenza.** Il personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, può partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione (art. 4, co. 5, del d.l. n. 202/2024, c.d. Milleproroghe, che modifica l'art. 12, co. 1, d.l. n. 34/2023). In particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi.<sup>14</sup>

### 2.2. Incarichi durante la formazione in medicina generale

Si segnala che il decreto Milleproroghe 2025 è intervenuto anche sulla disciplina che consente agli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e abilitati all'esercizio professionale, di partecipare all'assegnazione degli **incarichi convenzionali**, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (art. 4, co. 9, del d.l. n. 202/2024, c.d. Milleproroghe in commento, che modifica il co. 1 dell'art. 9 del d.l. n. 135/2018). In particolare, la modifica :

- rende permanente questa facoltà, espungendo il riferimento alla durata della deroga normativa fissata "*fino al 31 dicembre 2024*" dal d.l. n. 215/2023;
- garantisce il mantenimento degli incarichi già assegnati in virtù della deroga prevista dall'originaria formulazione;

---

<sup>14</sup>Il periodo dei tre anni può essere maturato sia con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, oppure anche con un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi di emergenza-urgenza.

- assicura la partecipazione all'assegnazione degli incarichi convenzionali, inclusi quelli provvisori e di sostituzione.

Si ricorda che l'assegnazione dei medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica, è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale.

Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, co. 5 e 6, del d.lgs. n. 368/1999, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

### *2.3. Incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri*

Il Decreto Milleproroghe, modificato in sede di conversione, consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di **medici di medicina generale**. La previsione consente altresì ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di **pediatri** di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 10, d.l. n. 202/2024).

Prima delle innovazioni introdotte dal comma in esame, la possibilità di assunzione di incarichi era prevista solo transitoriamente.

### *2.4. Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza*

Il decreto Milleproroghe in commento proroga al **31 dicembre 2025** la normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi di **lavoro autonomo** (anche di collaborazione coordinata e continuativa) a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità nonché agli operatori socio-sanitario collocati in **quiescenza** da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (proroga di art. 2-bis, co. 5, d.l. n. 18/2020 e art. 36, co. 4-bis, d.l. n. 73/2022).

La durata di ciascun contratto di lavoro non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga (31 dicembre 2025).

Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale (anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in corso di validità).

La proroga è disposta nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.

In base alla disciplina oggetto di proroga, per gli incarichi in esame non si applicano le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103 (art. 4, co. 12, d.l. n. 202/2024 in

commento, che modifica [art. 14, comma 3](#), e [art. 14.1, comma 3, del d.l. 4/2019](#)).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Riguardo all'esclusione dal divieto, vedi paragrafo 6 della [circolare dell'INPS n. 27 del 10 marzo 2023](#).